



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 163/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30566 proposto dalla Sig.ra C. A. M., nata a OMISSIS, (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Palotti (C.F. PLTRRT70S70I829D - pec roberta.palotti@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via Donatello, n. 21,

CONTRO

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio, (c.f. MAIRRT72D13F158O) elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano;

- POSTEL S.p.A. (C.F. 05692591000), con sede in Roma, Viale Europa n. 175, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Arturo Maresca (C.F. MRS RTR 51H23 H501Z; PEC: arturomaresca@pec.mmba.it) e dall'Avv. Franco Raimondo Boccia (C.F. BCC FNC 59A20 G4840; PEC: francoboccia@pec.mmba.it)

Per il riconoscimento del diritto a pensione di inabilità ex l.335/1995

	Visto il codice di giustizia contabile;	
	Udite all’udienza del 25 settembre 2024 le difese delle parti	
	FATTO	
	Il ricorrente riferiva di aver prestato attività lavorativa prima all’Ente Poste	
	e, da ultimo, presso POSTEL s.p.a. fino al marzo 2022 allorquando il datore	
	di lavoro risolveva il relativo rapporto, stante l’impossibilità di adibire la	
	lavoratrice a qualsiasi altra attività lavorativa.	
	Premetteva che tale scelta era stata preceduta da diverse visite specialistiche,	
	da ultimo quella effettuata presso il Dipartimento dei Servizi e della	
	Medicina Preventiva che concludeva dando indicazione di presentare la	
	domanda di invalidità ed avviare il correlato percorso di inabilità.	
	In data 30 marzo 2022 la ricorrente, quindi, presentava domanda di pensione	
	di inabilità ex l.335/1995 e veniva, poi, sottoposta a visita medica il 16	
	maggio 2022 dalla Commissione medica di Verifica di Milano che la	
	giudicava non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi	
	proficuo lavoro.	
	Riferisce, poi, di aver presentato all’INPS, tramite patronato, in data 15	
	giugno 2022, domanda di pensione di inabilità; rimanendo inevasa la	
	domanda, proponeva ricorso amministrativo dichiarato inammissibile e,	
	conseguentemente ha adito questo giudice.	
	Nel merito, nel richiamare le valutazioni espresse dalle Commissioni	
	mediche e nel sostenere la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed	
	oggettivi richiesti dalla norma, fra cui anche l’avvenuta risoluzione del	
	rapporto per causa non dipendente da causa di servizio, ritenendo che non	
	residuasse in capo ad essa alcuna residua capacità lavorativa, ha chiesto il	
	2	

	riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 della	
	l.335/1995.	
	Si è costituita l'amministrazione previdenziale che, in punto di fatto ha	
	precisato che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato per risoluzione	
	consensuale con decorrenza dal 31.03.2022.	
	Tale circostanza, per effetto della quale la ricorrente avrebbe anche	
	beneficiario di una somma di danaro quale incentivo per l'esodo dal lavoro,	
	sarebbe impeditiva alla percezione della pensione di inabilità.	
	Partendo da tale presupposto e rilevando che il rapporto non è stato risolto	
	per motivi di salute, ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di	
	legittimazione passiva in quanto il predetto presupposto escluderebbe l'INPS	
	dal dover provvedere in alcun modo sulla richiesta.	
	Ha, nel merito, escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione	
	della richiesta pensione che richiede il requisito dell'inabilità assoluta e	
	permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non sovrapponibile a	
	quello riscontrato nell'odierna ricorrente, vale a dire <i>“l'assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro”</i>	
	Ha evidenziato che l'iter amministrativo per l'esame della domanda,	
	riversato nel d.m. 187/1997, prevede che la domanda venga inoltrata per il	
	tramite del datore di lavoro che procede, poi, a seguire l'iter amministrativo.	
	Ha concluso, quindi per il rigetto del ricorso previa integrazione del	
	contraddittorio dell'amministrazione datrice di lavoro.	
	A seguito dell'udienza dell'11 aprile 2024, con ordinanza n.24 del 12 aprile	
	2024 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei	
	confronti di Postel s.p.a.,	
	3	

	La sopra indicata società si è costituita eccependo in primo luogo il proprio	
	difetto di legittimazione passiva, ripercorrendo i fatti. In particolare anche	
	Postel, pur ritenendo che l’INPS abbia travisato i fatti, ha evidenziato che il	
	rapporto è stato risolto consensualmente.	
	Nel merito ha sostenuto che, essendo stato risolto il rapporto di lavoro	
	consensualmente con effetto dal 31 marzo 2022, alcuna legittimazione	
	passiva sussisterebbe.	
	Ha evidenziato che la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in quanto	
	la ricorrente non era più in grado di svolgere la prestazione lavorativa ed ha	
	concluso genericamente nel senso di <i>“rigettare le domande ex adverso</i>	
	<i>formulate e, in particolare, le domande di cui alla memoria di costituzione</i>	
	<i>dell’Inps nei confronti di Postel”</i> .	
	All’udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	La causa è stata quindi definita mediante dispositivo letto in udienza.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere	
	rigettato.	
	Sotto un primo profilo – che involge anche il supposto insussistente difetto	
	di legittimazione passiva di Postel s.p.a. – va evidenziato che, sotto un	
	profilo formale, la domanda di inabilità è stata formulata in costanza di	
	lavoro, vale a dire il 30 marzo 2022, ed è stata presentata a Postel s.p.a;	
	infatti la visita della Commissione medica di verifica di Milano del 16	
	maggio 2022 risulta essere stata effettuata a richiesta della predetta società.	
	Dagli atti non risulta che il datore di lavoro abbia poi dato seguito all’iter	
	4	

	amministrativo prescritto dalla circolare INPDAP 57/1997, tanto è vero che	
	la ricorrente ha formulato una nuova domanda all’INPS in data 15 giugno	
	2022.	
	Pertanto va evidenziato che l’iter relativo alla prima richiesta formulata non	
	risulta essere stato regolarmente concluso (né di tale procedimento il datore	
	di lavoro ha dato contezza nella propria memoria difensiva).	
	Anche la seconda istanza risulta erroneamente formulata all’INPS in quanto,	
	secondo quanto prescritto dalla circolare suddetta, la stessa avrebbe dovuto	
	essere presentata sempre al proprio datore di lavoro.	
	Sotto il profilo sostanziale, comunque, va data piena conferma all’ormai	
	pacifico orientamento giurisprudenziale che esclude che, in caso di	
	risoluzione volontaria del rapporto di lavoro - come nel caso di specie -	
	possa poi procedersi al riconoscimento della pensione di inabilità.	
	In fattispecie pressoché sovrapponibile, infatti, il giudice di secondo grado,	
	ha evidenziato che <i>“Dal tenore della norma si desume che per la sua</i>	
	<i>applicabilità è necessario che il soggetto interessato cessi dal servizio “per</i>	
	<i>infermità non dipendente da causa di servizio” con “assoluta e permanente</i>	
	<i>impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, circostanza non</i>	
	<i>ricorrente nel caso in esame in quanto, come detto, l’attuale appellato è</i>	
	<i>cessato dal servizio per altra causa, ovvero per risoluzione consensuale,</i>	
	<i>senza che su tale aspetto possa incidere il successivo riconoscimento della</i>	
	<i>Commissione Medica della assoluta impossibilità di svolgere qualunque</i>	
	<i>attività di lavoro, benché il trattamento di inabilità fosse stato richiesto al</i>	
	<i>datore di lavoro in data 22 dicembre 2016, pochi giorni prima della</i>	
	<i>cessazione avvenuta il 31 dicembre 2016.”</i> (Cfr. Sez. I Giurisdiz.Centr., 5	
	5	

	giugno 2024, n.138).	
	Nei predetti termini, quindi è stata data interpretazione al disposto normativo	
	di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che,	
	nell’intento di armonizzare i sistemi previdenziali, ha esteso ai dipendenti	
	pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’A.G.O. nonché alle	
	altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, con	
	decorrenza 1° gennaio 1996, le disposizioni previste per gli iscritti INPS	
	dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di pensione d’inabilità.	
	Non vi è dubbio, come riconosciuto anche dalla difesa di Postel, che a	
	prescindere dallo stato del ricorrente il rapporto sia stato risolto	
	consensualmente mediante ricorso all’esodo incentivato, non trovando,	
	quindi, la risoluzione la sua causa genetica nell’invalidità non dipendente da	
	causa di servizio dell’odierna ricorrente.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può essere accolto.	
	Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di difesa.	
	Si decreta, infine, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003 che, in caso di	
	diffusione, siano omessi le generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso	
	Spese compensate	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	6	

